

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 DEL 30 Marzo 2012

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DECORRENZA 1° GENNAIO 2012

L'anno 2012 il giorno trenta del mese di Marzo alle ore 14:30, nella sala delle adunanze consiliari, previa convocazione disposta da parte del Presidente del Consiglio STORCHI DINO, con avvisi scritti e consegnati ai singoli consiglieri nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di prima convocazione per la trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno.

Alle ore 15.15 fatto l'appello nominale risultano presenti:

Il Sindaco IOTTI MARZIO S

1.ANCESCHI CHIARA	S	11.NICOLINI GIANLUCA	N
2.BONINI CLAUDIA	S	12.NICOLINI MADDALENA	S
3.CASOLI CARLO	S	13.PELLACANI GIANFRANCO	S
4.CATTINI MARZIA	S	14.PELOSÌ FABRIZIO	S
5.FERRARI ENRICO	S	15.PORTA EDOARDO	N
6.FOLLONI DAVIDE	S	16.RANGONI ANTONIO	S
7.MAGNANI DAVIDE	S	17.SANTI GABRIELE	S
8.MENOZZI MARCO	S	18.STORCHI DINO	S
9.MORONI GABRIELE	S	19.VERGNANI GIORGIA	S
10.NANETTI ANDREA	N	20.ZINI DANIELE	S

Presenti: 18

Assenti: 3

Sono presenti anche i seguenti componenti della Giunta Comunale

POZZI PAOLO	S	PAPARO MARIA	S
GOBBI EMANUELA	S	BULGARELLI MARCELLO	S
BARTOLOTTA FEDERICO	S	CARROZZA RITA	S

Assiste il Segretario Generale del Comune Dr. ROSARIO NAPOLEONE

Il Sig. STORCHI DINO – Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza dell'adunanza e, riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti per validamente deliberare designa a scrutatori i consiglieri: MENOZZI MARCO - PELOSÌ FABRIZIO - RANGONI ANTONIO

L'ordine del giorno è stato regolarmente notificato nei termini.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 30/03/2012

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DECORRENZA 1° GENNAIO 2012

Si dà atto che al punto 2) O.D.G. entra Nicolini Gianluca, il numero dei presenti sale a n.19; inoltre al punto 4) O.D.G. prima della votazione entra Nanetti Andrea, il numero dei presenti sale a n.20; si dà atto che al punto 5) O.D.G. esce Casoli Carlo, i presenti sono n. 19; si dà atto che al punto 6) O.D.G., prima della votazione, rientra Casoli Carlo, i presenti sono n.20;

Il Presidente del Consiglio Comunale propone l'adozione del seguente atto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23 e art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015,

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23, stabilisce: "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446/1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Consiglio Comunale non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997.

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria di cui al comma 7 dell'art. 9 del D.Lgs. 23/2011. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale IMU sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale propria, in via sperimentale;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214 ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi Intercomunale ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU;
- 2) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;
- 3) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Conclusa la relazione dell'Assessore e nessun consigliere chiedendo di intervenire, il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione, per alzata di mano, il proposto provvedimento.

Presenti e votanti	N. 20
Voti a favore	N. 14
Voti contrari	N. 4 (Nanetti, Nicolini G., Nicolini M./PDL – Rangoni Forum per Correggio)
Astenuti	N. 2 (Magnani/Lega Nord – Ferrari/Correggio al Centro).

In conseguenza lo stesso proclama che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ha approvato *a maggioranza*, il suesteso provvedimento.

SUCCESSIVAMENTE con separata apposita votazione dall'esito come sopra

Il Consiglio Comunale

DICHIARA il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA**

Anno 2012

INDICE

Art. 1 - Oggetto	7
Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari	7
Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	7
Art. 4 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli	7
Art. 5 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali	7
Art. 6- Versamenti effettuati da un contitolare	8
Art. 7 – Attività di controllo ed interessi moratori	8
Art. 8 – Rimborsi e compensazione	8
Art. 9- Attività di recupero	8
Art. 10 - Incentivi per l'attività di controllo	8
Art. 11 - Versamenti minimi	8
Art. 12 - Differimento dei versamenti	8
Art. 13 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento	8
Art. 14 – Riscossione coattiva	9
Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento	9

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
3. Il presente Regolamento disciplina l'Imposta Municipale (IMU) per quanto concerne la quota spettante al Comune.
4. Il Consiglio Comunale, con proprio specifico atto, adotta aliquote e detrazioni ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale (IMU).

Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che: la stessa unità immobiliare rimanga vuota a disposizione dell'anziano o disabile che potrebbe, in qualsiasi momento, rientrarvi o abitata dall'eventuale/i coniuge/figli con lo stesso già convivente/i. al momento dello spostamento della residenza anagrafica in struttura. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per i diversi Ambiti Territoriali, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune distinte a seconda della potenzialità edificatoria e delle destinazioni d'uso ammesse dagli strumenti urbanistici comunali. Tale valorizzazione terrà altresì conto dello stato di urbanizzazione dei terreni distinguendo, per le urbanizzazioni in corso, i periodi antecedenti e successivi al collaudo delle opere.

Art. 4 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui all'articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa escludendo la sola Società Semplice il cui regime fiscale di favore è riconosciuto ai soci in possesso dei requisiti di cui all'art. 58, comma 2, del D.Lgs. soprarichiamato.
2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

Art. 5 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 6- Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 7 – Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 8 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 7, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 11.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria relativa ad annualità non ancora controllate definitivamente.

Art. 9- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
2. La disposizione di cui al comma 1) non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 10 - Incentivi per l'attività di controllo

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, può essere destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.

Art. 11 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 12 - Differimento dei versamenti

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

Art. 13 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Su richiesta del contribuente, può essere concesso, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la

ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 14 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva potrà essere effettuata direttamente dal Comune o affidata a soggetti terzi nei modi di legge.

Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to STORCHI DINO
(Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ROSARIO NAPOLEONE
(Firmato Digitalmente)